



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 43 del 2011, proposto da Antonino Amorello, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Miranti, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Ariosto n. 19;

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Bartolone, con domicilio eletto presso l'avvocatura comunale in Palermo, piazza Marina n. 39;

Comune di Palermo, Settore Urbanistica ed Edilizia Servizio Concessioni e Autorizzazioni Edilizie, in persona del dirigente responsabile del servizio, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-del diniego di sanatoria n. 82 del 23.09.2010, notificato in data 13 ottobre 2010;

-di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 gennaio 2019 il dott. Antonino Scianna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente agisce per l'annullamento del provvedimento di diniego di sanatoria n. 82 del 23.9.10 emesso dal Settore Urbanistica ed Edilizia - Servizio Concessioni e Autorizzazioni del Comune di Palermo, relativo alle opere abusive di cui all'immobile sito in via S. Agatone n. 2.

2. Espone il signor Amorello che, nella qualità di amministratore del condominio sito in via Agatone 2, con nota del 28 aprile 2010 aveva chiesto al Comune di Palermo l'accertamento di conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 47/1985, per alcune opere abusivamente realizzate addossate alla parete esterna dell'edificio condominiale e consistenti nella realizzazione di un corpo con tettoia e pareti in laterizi frangisole, utilizzato dal condominio per allocarvi un'autoclave ed un recipiente, finalizzati al soddisfacimento delle esigenze di approvvigionamento idrico dei condomini.
3. Previo avviso di provvedimento negativo, l'intimata amministrazione concluse il procedimento negando la chiesta concessione con la determinazione impugnata, motivata in ragione del fatto che la struttura apparve priva delle caratteristiche di precarietà; prospiciente la via S. Vincenzo De Paoli, in violazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003, che vieta costruzioni di strutture precarie, prospicienti pubbliche strade o piazze e, infine, posta a una distanza inferiore a quella minima di cinque metri dal confine, imposta dall'art. 8 delle N.T.A. allegate alla variante generale al P.R.G., adottata con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 13.3.1997.
4. Contro il provvedimento di diniego il ricorrente deduce articolate doglianze afferenti la violazione dei principi del giusto procedimento, la violazione dell'art. 20 della legge regionale n. 4/2003, il difetto e la carenza di istruttoria.
5. Con ordinanza cautelare n. 93 del 28 gennaio 2011, questo Collegio rigettò la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato, ritenuto il ricorso non sorretto da sufficienti profili di fondatezza, avuto riguardo, in particolare, alle caratteristiche della struttura dell'opera abusivamente realizzata.
6. All'udienza pubblica del 16 gennaio 2019 le parti hanno concluso come da separato verbale ed il ricorso è stato trattenuto in decisione.
7. Le doglianze del ricorrente non possono essere condivise.

Come è noto, l'accertamento di conformità previsto dall'art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001, già disciplinato dall'art. 13 della l. n. 47 del 1985, è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di conformità (c.d. doppia conformità, in termini, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV 07/09/2018 n. 5274). Il provvedimento di accertamento di conformità assume, pertanto, una connotazione eminentemente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, dovendo l'autorità procedente valutare l'assentibilità dell'opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente, in relazione ad entrambi i momenti considerati dalla norma.

Nel caso di specie il provvedimento gravato, in maniera esaustiva, evidenzia l'assenza totale della richiesta doppia conformità, stante che in disparte le altre ragioni di diniego, pacificamente, il manufatto in questione, già dalla descrizione che ne fa lo stesso tecnico di parte (massetto di calcestruzzo di 25 cm. di altezza delle dimensioni di 6,70*3,20 metri lineari su cui poggiano otto

pilastrini in acciaio che sorreggono una copertura realizzata con pannelli prefabbricati realizzati in materiale plastico sormontata da un letto di tegole), è privo degli asseriti requisiti di precarietà, il che è sufficiente a precludere il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Palermo, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Calogero Commandatore, Referendario

Antonino Scianna, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Antonino Scianna

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO